

**CONTRATTO TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO E IL  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE  
ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETTUARSI  
NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

Tra i Signori:

- Sig. **Pedenzini Attilio**, nato a Padova (PD) il 30/01/1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 – P IVA 02189180223, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. \*\*\* di data \*\*/05/2019;
- Dott. **Orler Melchiorre Lino**, nato a Mezzano (TN) il 01/09/1958, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Consorzio Lavoro Ambiente, con sede legale in Trento, Via al Maso Visintainer 10, P. IVA e Codice fiscale 00638070227, nella sua qualità di procuratore speciale;

di seguito, congiuntamente, le Parti

**premesse che:**

- l'art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, recante *“Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi*

*dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7”, stabilisce l’“obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi”;*

- l'art. 44 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare la possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza. La proroga, concessa su richiesta del concessionario, obbliga lo stesso, a pena di decadenza del diritto di proroga, a rispettare ulteriori impegni rispetto a quelli vigenti per effetto della concessione ed in particolare a versare alla Provincia, per il periodo di proroga, un canone aggiuntivo come stabilito dalla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 e un ulteriore importo relativo al concorso, da parte del concessionario idroelettrico, al finanziamento di misure e di interventi di

miglioramento ambientale (il cosiddetto "*canone ambientale*") stabilito dalla lettera e) del medesimo comma. Il comma 15 septies dello stesso articolo prevede inoltre che i proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate di cui alle sopraddette lettere a) ed e), affluiscano al bilancio della Provincia. Stabilisce inoltre che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determini la quota dei proventi medesimi da destinare ai Comuni o loro forme associative, attraverso l'individuazione di specifici criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Tale intesa è stata raggiunta in fasi successive da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli di data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009 e 21 gennaio 2011. L'intesa stabilisce che venga destinato ai Comuni e alle Comunità di valle l'intero gettito del canone aggiuntivo di cui alle predette lettere a) ed e), individuando i criteri e le modalità per l'erogazione e per l'utilizzo dei medesimi proventi. La Giunta provinciale, con le delibere n. 2766 del 3 dicembre 2010, n. 2982 del 23 dicembre 2010 e n. 2113 del 7 ottobre 2011, ha definito le modalità di attuazione delle intese raggiunte;

- la Comunità Valsugana e Tesino intende realizzare le misure e gli interventi di miglioramento ambientale utilizzando il canone ambientale di cui alla Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, mediante la collaborazione con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;
- il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento è stato individuato quale interlocutore privilegiato da

parte della Comunità Valsugana e Tesino, in considerazione dell'elevato livello di *know how*, sia *in primis* rispetto agli interventi da realizzare, sia in rapporto all'ambiente ed al territorio sul quale i medesimi verranno attuati;

- per misure ed interventi di miglioramento ambientale, come chiarito nella specifica nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 20/09/2013, *“si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/Comuni o sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corpi idrici e dei relativi bacini idrografici interessati dalle attività di derivazione idroelettrica. La Commissione valuta opportuno non indicare un elenco chiuso di tali iniziative, lasciando la libertà ai citati enti di individuare le iniziative da finanziare, motivandone gli effetti positivi per l'ambiente”*;
- gli interventi individuati mediante il presente contratto si configurano quali attività di cui alla Legge provinciale 27/11/1990 n. 32 *“Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale”* e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18/02/05, *“Articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Nuovi interventi provinciali per il tramite del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. Articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13”*, finanziate al 100% da parte della Comunità Valsugana e Tesino;
- in data 22/05/2020 è stata siglata la convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, relativa alla realizzazione degli interventi in parola, che è stata poi trasmessa allo stesso Servizio con prot. n. 5726 dd. 22/05/2020;

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed individuazione dei contraenti**

Il presente contratto tra la Comunità Valsugana e Tesino e Consorzio Lavoro Ambiente ha per oggetto la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale, mediante l'utilizzo del canone ambientale di cui all'art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

Il presente contratto ha il duplice scopo di realizzare sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino le misure e gli interventi di miglioramento ambientale in premessa citati, massimizzando l'occupazione mediante l'inserimento del maggior numero possibile di soggetti che presentano situazioni di svantaggio sociale e difficoltà, per i quali è in essere uno specifico progetto d'aiuto da parte del Servizio sociale della Comunità, che non avrebbero la possibilità di trovare una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro.

## **Articolo 3**

### **Durata**

Il presente contratto ha durata **dalla data di sottoscrizione al 31/12/2020**, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R o PEC ed avrà effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione alla controparte.

## **Articolo 4**

## **Modalità di individuazione dei soggetti da occupare**

I soggetti che potenzialmente possono essere occupati nel progetto di cui al presente contratto verranno segnalati a Consorzio Lavoro Ambiente da parte del Servizio sociale della Comunità.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi e responsabilità della Comunità Valsugana e Tesino**

La Comunità, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2:

- mette a disposizione la somma massima complessiva ed omnicomprensiva di Euro **75.585,09** (settantacinquemilacinquecentoottantacinque/09=) per il finanziamento della spesa per la manodopera impiegata nella realizzazione delle misure e degli interventi sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino affidati a Consorzio Lavoro Ambiente dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. La suddetta somma potrà essere incrementata successivamente da parte del Comitato Esecutivo della Comunità con proprio provvedimento e comunicata formalmente all'altra parte contraente mediante scambio di corrispondenza;
- versa la quota di compartecipazione alla spesa, pari al 100%, direttamente a Consorzio Lavoro Ambiente, cui è affidata la realizzazione delle misure e degli interventi, secondo criteri e modalità stabiliti da specifico contratto convenzionale.

### **Articolo 6**

#### **Obblighi e responsabilità di Consorzio Lavoro Ambiente**

Consorzio Lavoro Ambiente, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2:

- effettua, per il tramite delle cooperative associate, gli interventi in conformità agli elaborati tecnici approvati dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;

- verifica i requisiti d' idoneità necessari per l' inserimento nelle attività lavorative dei soggetti segnalati e comunica i nominativi di quelli idonei per l' assunzione da parte delle cooperative associate, con contratti di lavoro preferibilmente *part-time*, ciascuno dei quali dovrà avere una durata minima di 8 (otto) settimane. La durata effettiva dei contratti di lavoro è stabilita di concerto tra la Comunità e Consorzio Lavoro Ambiente;
- garantisce l' amministrazione e la contabilità, la gestione ed il pagamento dei lavoratori, le assicurazioni, le spese fidejussorie, legali e di contenzioso, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, le spese necessarie per l' allestimento e la gestione di cantieri *standard*, le attrezzature minute e gli attrezzi necessari per l' attività lavorativa, le baracche di cantiere e quant' altro necessario all' organizzazione dei cantieri.

## **Articolo 7**

### **Contratti di lavoro**

La tipologia di contratto per l' assunzione dei soggetti segnalati, in considerazione delle prioritarie finalità socio-occupazionali, deve essere individuata in modo tale da ottimizzare le risorse a disposizione, in ordine ad assumere il maggior numero di persone possibile.

La tipologia di orario richiesto corrisponde indicativamente a un tempo parziale di 22 (ventidue) ore e 30 (trenta) minuti settimanali.

I contratti di lavoro potranno essere individuati sia in *part-time* verticali, sia in *part-time* orizzontali, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo delle attività che si andranno a realizzare.

I rapporti di lavoro saranno comunque a termine e sono disciplinati dall' apposito Contratto collettivo provinciale di lavoro.

Il contratto applicato è quello relativo all'Intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale, sottoscritto in data 29 dicembre 2019.

In considerazione della tipologia dei lavoratori da impiegare per l'espletamento degli interventi di cui al presente contratto, che è quella prevista dall'art. 7 della Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene che Consorzio Lavoro Ambiente non garantirà la presenza di personale sostitutivo in caso di assenza per ferie, permessi, malattie e/o infortunio del personale assunto.

### **Articolo 8**

#### **Corrispettivi**

La Comunità Valsugana e Tesino si impegna a corrispondere a Consorzio Lavoro Ambiente la quota massima a proprio carico, derivante dal seguente calcolo:

<b>Costi</b>	<b>Importo mensile</b>	<b>n. addetti</b>	<b>n. mesi</b>	<b>n. mesi totale</b>	<b>Costo complessivo</b>
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>1.160,25 €</b>	<b>16</b>	<b>2,5</b>	<b>40</b>	<b>46.410,00 €</b>
<b>SPESE ORGANIZZATIVE</b>					<b>13.226,85 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>59.636,85 €</b>
<b>IVA 22%</b>					<b>13.120,11 €</b>
<b>TOTALE FORFETTIZZATO</b>					<b>72.756,96 €</b>

Tale importo verrà corrisposto in tre *tranche*, come di seguito specificato:

- €23.854,74 + IVA previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente con riferimento al periodo fino al 30/06/2019;

- €23.854,74 + IVA previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente con riferimento al periodo fino al 31/10/2019;
- €11.927,37 (spesa massima) + IVA previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente a saldo, comprensiva delle ultime quote mensili e della rendicontazione finale.

## **Articolo 9**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Consorzio Lavoro Ambiente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **Codice Identificativo di Gara (CIG)** assegnato, che è il seguente: \*\*\*\*.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: 68LEC1.

Consorzio Lavoro Ambiente s'impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità Valsugana e Tesino ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Articolo 10**

### **Inadempienza**

In caso di inadempienza delle clausole contenute nel presente contratto, le parti si riservano di risolverla di diritto.

### **Articolo 11**

#### **Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Trento.

### **Articolo 12**

#### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali, ivi compresi i dati particolari, di contatto necessari per l'esecuzione del presente contratto e degli atti ad essa connessi e conseguenti verranno trattati solamente a detto fine.

Le parti specificano, inoltre, che l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto non comportano il trattamento di dati personali da parte dei lavoratori impegnati nella realizzazione degli interventi miglioramento ambientale.

Le parti s'impegnano al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e a non divulgare notizie apprese nell'ambito dell'attività espletata.

Infine, per quanto riguarda il trattamento dei dati dei lavoratori assunti per perseguire le finalità di cui all'art. 2, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento di Consorzio Lavoro e Ambiente operata da parte della Comunità in qualità di Titolare (all. 1)

#### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone

con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Settore Segreteria, Istruzione e Personale esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza inerenti la gestione del presente contratto e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana (e.mail [segreteria@comunitavalsuganaetesino.it](mailto:segreteria@comunitavalsuganaetesino.it), sito internet [www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it) )

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)

### **Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- per gli adempimenti correlati alla stipulazione del presente contratto e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del medesimo e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

### **Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari**

Il trattamento, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e

dalla L.P. 2/2016.

### **Modalità del trattamento**

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

**I dati possono essere comunicati** ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione della convenzione, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati all'uopo nominati.

In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale ed al Broker della Comunità nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (N.B.: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero).

**I dati possono essere conosciuti** dai Responsabili e dagli incaricati del Settore Segreteria, Istruzione, Personale, Socio-assistenziale e Tecnico.

**I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

**Il conferimento dei dati** ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Settori sopra individuati possano procedere con l'esecuzione del contratto.

**I diritti dell'interessato sono:**

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

richiedere la portabilità dei dati;

aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

## **Art. 13**

### **Anticorruzione**

Consorzio Lavoro Ambiente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Consorzio Lavoro Ambiente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Consorzio Lavoro Ambiente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 di data 23 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.

Consorzio Lavoro Ambiente dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Consorzio Lavoro Ambiente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Consorzio Lavoro Ambiente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **Art. 14**

##### **Comunicazioni tra le parti**

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi e recapiti ufficiali indicati in premessa.

#### **Articolo 15**

##### **Vincoli**

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### **Articolo 16**

##### **Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

#### **Articolo 17**

##### **Spese contrattuali e norme finali**

Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1 lett.b) del DPR 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Consorzio Lavoro Ambiente  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
*Dott. Melchiorre Lino Orler*

Per la Comunità Valsugana e Tesino  
IL PRESIDENTE  
*Sig. Attilio Pedenzini*